



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione Regolamento della disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Fossati Franco	Sindaco		si	
2) Lavatelli Mirko	Consigliere	maggioranza	si	
3) Rusciano Elena	"	"	si	
4) Maffè Vanessa	"	"	si	
5) Cerina Marco	"	"		si
6) Zanetti Cristina	"	"	si	
7) Ferrari Maria Antonietta	"	"	si	
8) Occhetta Mauro	"	"	si	
9) Ruggerone Ester	"	"		si
10) Malandra Giovanni	"	minoranza	si	
11) Zorzato Daniela	"	"		si
12) Favino Marina	"	"	si	
13) Pittaluga Ileana	"	"	si	
	Totali n		10	3

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Franco - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento della disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, ed in particolare il comma 639 dell'art.1 con il quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Considerato che occorre regolamentare la disciplina per l'applicazione dei tributi di cui si compone l'imposta unica comunale.

Considerato in particolare che dal 1 gennaio 2014 cessano di avere applicazione le previgenti disposizioni in materia di tassazione sui rifiuti solidi urbani.

Visto che l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento della disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000.

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con i pareri di legge.

Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Malandra, Favino e Pittaluga)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento della disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto di n.64 articoli e n.3 allegati che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.
- 3) Di dare atto che con l'approvazione del presente regolamento cessano di avere efficacia i regolamenti previgenti in materia di tassazione sui rifiuti e disciplinanti l'imposta municipale propria.
- 4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge che regolano le tre componenti di cui si compone l'imposta unica comunale.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Malandra, Favino, Pittaluga).

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Fossati Franco)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

Data 24.03.2014

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale on line il 04.04.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

Data 04.04.2014

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana Dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana Dr. Paolo)

.....

.....

Data 24.03.2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.03.2014 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 24.03.2014

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
DELLA DISCIPLINA
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Articolazione dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 – Denuncia
- Art. 5 – Accertamento e controllo
- Art. 6 – Sanzioni
- Art. 7 – Riscossione coattiva
- Art. 8 – Rimborsi, sgravi e compensazioni
- Art. 9 – Funzionario Responsabile

PARTE II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 10 – Presupposti della TARI
- Art. 11 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 12 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 13 – Soggetti passivi e soggetti responsabili
- Art. 14 – Base imponibile
- Art. 15 – Esclusioni
- Art. 16 – Computo delle superfici
- Art. 17 – Periodi di applicazione
- Art. 18 – Determinazione del costo di gestione
- Art. 19 – Determinazione delle tariffe
- Art. 20 – Articolazione della TARI
- Art. 21 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 22 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili
- Art. 23 – Occupanti utenze domestiche
- Art. 24 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali
- Art. 25 – Tributo provinciale
- Art. 26 – Tariffa giornaliera
- Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28 – Riduzioni per particolari condizioni
- Art. 29 – Ulteriori agevolazioni
- Art. 30 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata
- Art. 31 – Riduzioni per accertato recupero o minore produzione di rifiuti
- Art. 32 – Cumulo di riduzioni
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 34 – Importi minimi
- Art. 35 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

PARTE III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 36 – Presupposti della TASI
- Art. 37 – Definizioni
- Art. 38 – Determinazione della base imponibile
- Art. 39 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della TASI
- Art.40 – Periodi di applicazione
- Art. 41 – Unità immobiliari locate o concesse in uso
- Art. 42 – Determinazione dei servizi con copertura TASI

- Art. 43 – Determinazione delle aliquote
- Art. 44 – Articolazione della TASI
- Art. 45 – Riduzioni
- Art. 46 – Esenzioni
- Art. 47 – Riscossione
- Art. 48 – Importi minimi

PARTE IV – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Art. 49 – Presupposti della IMU
- Art. 50 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.
- Art. 51 - Abitazione principale
- Art. 52 - Pertinenze dell'abitazioni principale
- Art. 53 - Determinazione della base imponibile
- Art. 54 - Aliquote
- Art. 55 - Esenzioni
- Art. 56 - Versamenti
- Art. 57 – Importi minimi
- Art. 58 - Potenziamento dell'ufficio tributi

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 59 – Contenzioso
- Art. 60 – Tutela dei dati personali
- Art. 61 – Abrogazioni
- Art. 62 – Norme di rinvio
- Art. 63 – Norme transitorie
- Art. 64 – Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

PARTE I – DISPOZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, prevista dalla Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), commi 639 - 704, in particolare stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Ai sensi della Legge n. 147/2013 comma 682, il presente regolamento istituisce e disciplina, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, le componenti denominate IMU, TARI e TASI.

Art. 2 – Articolazione dell'Imposta Unica Comunale

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 147/2013, comma 639, IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

2. LA IUC si compone di:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, con esclusione delle abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), destinata a finanziare l'erogazione dei servizi comunali indivisibili, come individuati nel successivo art.42, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 640 della Legge 147/2013, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, non può superare i limiti stabiliti dall'art.1 comma 677 della medesima legge e s.m.i.

Art. 3 - Soggetto attivo

L'Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati ad una o più delle tre componenti dell'imposta; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da una o più componenti dell'imposta.

Art. 4 – Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento all'imposta determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ad eccezione per la dichiarazione ai fini IMU redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette variazioni.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.

5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:

a) ai fini della TARI e della TASI

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
4. l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
5. il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
6. i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
7. la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
8. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
9. i dati relativi ai precedenti punti a.1 o a.2 o a.3 relativi all'occupante qualora diverso dal proprietario.

b) ai fini della IMU

1. la dichiarazione va redatta utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lvo n. 23/2011 e s.m.i. e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge

Art. 5 – Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4, e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici, previa stipula di apposite convenzioni.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a comunicare all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente i dati relativi a:
 - le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate nel rispetto della normativa di legge.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 6 – Sanzioni

Ai sensi dell'art.1 commi 695 – 702, della Legge 147/2013

- in caso di omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997; se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 % per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011);
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Riscossione coattiva

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 5, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 8 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 9 – Funzionario Responsabile

Funzionario responsabile designato è il Responsabile del Servizio Tributi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari. Al Funzionario responsabile compete la

ripartizione della componente TASI e TARI nelle rate previste e la scelta della modalità di pagamento in caso di precompilazione da parte del Comune. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

PARTE II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 10 – Presupposti della TARI

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al successivo art. 11.
2. Il gettito complessivo della tassa, ai sensi della Legge 147/2013, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. Si intendono per:
 - *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche, per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc., per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 15, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni
 - *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16 e ad esclusione delle aree identificate all'art.15;
 - *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione
 - *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.

Art. 11 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito del Comune di Sozzago in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale, con il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Art. 12 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra quantità globale (in kg) di detti rifiuti e l'indicata superficie, non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite all'allegato 1, punto 4.4, del D.P.R. 158 del 27/04/1999.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma 1, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 13 – Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio, o il proprietario qualora unico soggetto, ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 14 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, considerando quanto dichiarato o accertato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ai sensi della Legge 147/2013 commi 645 e 646; relativamente alle attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.
2. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile a TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998 e senza considerare riduzioni di superficie per effetto di quanto stabilito dai successivi articoli 15 e 16, salvo il verificarsi di cause di totale esclusione dell'unità immobiliare. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Art. 15 – Esclusioni

1. Si considerano non tassabili, in conformità a quanto disposto al precedente art. 10, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili o in corso di ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori e comunque sino alla data di inizio occupazione, purché tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione;
- c) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50, in cui non sia possibile la permanenza;
- g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, zone di transito e/o manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- j) parti comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge:

- a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- b) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- c) locali ed aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;
- d) locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli

3. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e l'occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 16 – Computo delle superfici

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.14 comma 2, in via provvisoria e per l'applicazione del criterio previsto dall'art.14 comma 1 la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro.
3. Le superfici delle aree scoperte operative, nell'ambito delle quali non è possibile individuare le zone di transito e manovra escluse ai sensi del precedente art. 15, sono computate al 50 %.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta del 50%.
5. I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione; la detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento.
6. Sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente art. 12.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

Art. 17 – Periodi di applicazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. L'occupazione si presume iniziata alla data indicata nella denuncia di inizio occupazione e terminata alla data indicata nella denuncia di fine occupazione, fatta salva la possibilità di attribuzione d'ufficio di data anteriore o posteriore d'ufficio qualora dati o fatti riscontrabili ne attestino l'inizio antecedente o la fine successiva.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 – Determinazione del costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 11.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso.
3. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi di cui ai commi precedenti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto dalla Legge 147/2013, art.1 comma 654.

4. Il Piano finanziario riporta, nell'anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo accertato, al netto del tributo provinciale:
5. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

Art. 19 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art.1 comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli artt. 22 e 23, dei criteri di determinazione di cui all'art.21, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a collaborare con il gestore del servizio e a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

Art. 20 – Articolazione della TARI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
 - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
 - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Art. 21 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai fini delle tariffe alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. 158/1999 ed esplicitati all'allegato B.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 22 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare composto da un componente
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare composto da due componenti
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare composto da tre componenti
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare composto da quattro componenti
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare composto da cinque componenti
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, secondo quanto disposto al successivo art. 23.
3. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in ventuno categorie:

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 3) Stabilimenti balneari
- 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
- 5) Alberghi con ristorante
- 6) Alberghi senza ristorante
- 7) Case di cura e riposo
- 8) Uffici, agenzie, studi professionali
- 9) Banche ed istituti di credito
- 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14) Attività industriali con capannoni di produzione
- 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 17) Bar, caffè, pasticceria
- 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

4. La categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.

Art. 23 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (conviventi, familiari, badanti, ecc.).

2. Il numero di occupanti per le utenze domestiche di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione dell'avviso; per le nuove utenze è quello risultante ad inizio occupazione.

3. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera lo stesso numero di occupanti riferito all'immobile principale del contribuente.

6. Nel caso in cui due o più nuclei familiari (come risultanti all'anagrafe o di fatto) occupino congiuntamente unità immobiliari, al fine del conteggio della TARI la superficie verrà ripartita fra i nuclei presenti in proporzione alla rispettiva composizione numerica, fatta salva la possibilità, accertabile, di indicazioni specifiche, in sede di denuncia di inizio o variazione di occupazione, da parte dei contribuenti relativamente alla ripartizione della superficie.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e si assume come numero di occupanti due, salvo ne sia accertato un numero maggiore; qualora non sia possibile individuare il nucleo familiare occupante, la tassa sarà a carico del proprietario, il quale avrà facoltà di comunicare i recapiti dell'occupante onde ottenere l'intestazione a quest'ultimo del tributo.

8. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di occupanti è forfettariamente determinato in una unità, senza applicazione della riduzione di cui all'art.28.

9. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero di componenti, al fine del calcolo della tariffa si attribuiscono forfettariamente due unità.

10. Per tutto quanto ai commi precedenti le variazioni avvenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 24 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 25 – Tributo provinciale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 26 – Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 22, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
 - le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa, nella sua quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40%, della tariffa nella sua quota fissa e variabile; si intendono ubicati in zone non servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali vie di accesso private agli insediamenti).

Art. 28 – Riduzioni per particolari condizioni

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, la quota variabile della tassa è ridotta del 20% per le abitazioni con unico occupante come determinato ai sensi dell'art.23.
2. Tale riduzione non si applica relativamente agli alloggi per i quali l'attribuzione alla categoria di utenze domestiche con nucleo familiare di un unico occupante avviene forfettariamente ai sensi del precedente art. 23 comma 8.

Art. 29 – Ulteriori agevolazioni

1. Potranno essere definite in sede di approvazione della tariffa ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI per l'esercizio di competenza.

Art. 30 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'art.1, comma 658 della Legge 147/2013.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 10% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata fra il penultimo anno e il precedente.

Art. 31 – Riduzioni per accertato recupero o minore produzione di rifiuti

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi alla quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite soggetti terzi nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a recupero dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.
2. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno; la produzione complessiva sarà stimata moltiplicando la superficie complessiva per il valore massimo del Kd della corrispondente categoria.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 32 – Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 20 % sia nella componente di quota fissa che variabile.

Art. 33 – Riscossione

1. Il versamento della TARI può essere effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente

postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari.

2. L'avviso di pagamento dovrà essere precompilato da parte degli uffici comunali.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; le prime due rate saranno pari al 33%, l'ultima al 34% dell'importo dovuto, calcolate in base ai dati a disposizione alla data della predisposizione dell'avviso di pagamento, salvo conguagli a valere sulla tassazione per l'esercizio successivo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 34 – Importi minimi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 (dodici) per anno, fatte salve le somme dovute a titolo TARI giornaliera di cui al precedente art. 26.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Su richiesta dell'interessato ed anche in considerazione della situazione economico-familiare del soggetto, il Responsabile del Tributo potrà concedere una dilazione di pagamento massima di 30 giorni su ciascuna delle rate.

2. Sulle somme oggetto di accertamento o riscossione coattiva il Responsabile del Tributo potrà concedere rateizzazioni, su richiesta dell'interessato, anche in considerazione della situazione economico-familiare del soggetto.

PARTE III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 36 – Presupposti della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 37 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione della TASI, si considerano fabbricati ed aree fabbricabili quelli descritti dall'art.2 del Decreto Legislativo n.504/19921, secondo quanto specificato all'art.50 del presente Regolamento.

Art. 38 – Determinazione della base imponibile

Ai sensi del comma 675 dell'art.1 della Legge 147/2013 la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU come definita nel successivo art.53.

Art. 39 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 36. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di possesso condiviso fra coniugi è ammesso il pagamento pro quota della tassa (con conseguente determinazione pro quota delle eventuali detrazioni) o il pagamento unico da parte del soggetto passivo ai fini della TARI.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 5 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art.40 – Periodi di applicazione

1. La TASI è corrisposta in base all'aliquota di cui al successivo art. 43 e commisurata ai mesi di effettivo possesso o detenzione espressi in frazione d'anno (es. 12/12).
2. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo è dovuto per l'intera annualità e per quelle successive, salvo che l'utente dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento sia stato assolto dall'utente subentrante.
3. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.

Art. 41 – Unità immobiliari locate o concesse in uso

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Qualora il nucleo familiare del titolare del diritto reale e altro nucleo familiare occupino una o più unità immobiliari in coabitazione, si considera unico occupante il nucleo familiare del titolare del diritto reale.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. La quota a carico dell'occupante deve intendersi dovuta dal soggetto passivo ai fini della TARI, tenuto alla presentazione della denuncia di cui all'art.4, salvo quanto previsto dall'art.39 comma 1.
5. Qualora il titolare del diritto reale non fornisca le informazioni previste dall'art.4 comma 5, lettera a) punto 9 del presente Regolamento, sarà soggetto al pagamento del tributo anche relativamente alla quota a carico dell'occupante.

Art. 42 – Determinazione dei servizi con copertura TASI

1. La TASI è istituita per la copertura dei costi relativi all'erogazione dei seguenti servizi comunali definiti "indivisibili":

- a) tutela del patrimonio e degli edifici ed aree comunali di cui al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5 della Spesa;
- b) pubblica sicurezza e vigilanza, di cui al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 1 della Spesa;
- c) servizi di manutenzione stradale e illuminazione pubblica di cui al Titolo 1, Funzione 8, Servizi 1 e 2 della Spesa;
- d) servizi di protezione civile di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 3 della Spesa;
- e) servizi di manutenzione del verde pubblico di cui al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 6 della Spesa;
- f) servizi socio-assistenziali di cui al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4 della Spesa.

Con deliberazione annuale di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale potrà individuare altri o diversi servizi comunali indivisibili. Con l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, l'indicazione dei capitoli di spesa si intenderà automaticamente adeguata secondo gli schemi previsti dal decreto.

Art. 43 – Determinazione delle aliquote

1. Ai sensi della Legge 147/2013, il Comune determina l'aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, nei limiti previsti dalla legge.

2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.

Art. 44 – Articolazione della TASI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art.1 comma 675, il tributo è commisurato alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, all'aliquota definita con deliberazione di cui all'art. 43 e commisurata ai mesi di effettivo possesso espressi in dodicesimi e con computazione del mese in caso di possesso superiore a giorni 15.

Art. 45 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art.1 comma 682 lettera b) punto 1) della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale, con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, può determinare le detrazioni da applicare agli immobili utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, tenendo anche conto della capacità contributiva della famiglia, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale utilizzo.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare le detrazioni di cui al comma 1 spettano al soggetto occupante.

3. Le eventuali riduzioni da determinare in base a dati presenti nell'anagrafe comunale potranno essere applicate dal contribuente senza darne comunicazione all'ufficio tributi; per le eventuali riduzioni da determinare in base ad altri elementi (es. modelli fiscali o ISEE) dovrà esserne data comunicazione nei termini previsti per la presentazione della denuncia annuale.

4. In caso di precompilazione da parte del Comune, il Funzionario responsabile dovrà dare comunicazione sul sito istituzionale almeno 30 giorni prima della predisposizione dell'avviso di pagamento delle modalità per la presentazione in tempo utile della comunicazione valida al fine dell'applicazione delle eventuali riduzioni.

Art. 46 – Esenzioni

1. Ai sensi del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, degli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91bis del decreto-legge 24.01.2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e s.m.
3. Sono inoltre esenti gli immobili posseduti o utilizzati dal Comune di Sozzago, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 47 – Riscossione

1. Il versamento della TASI può essere effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili.
2. Compatibilmente con le disposizioni di legge, fino alla completa attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli immobili, i soggetti passivi dovranno provvedere in autoliquidazione alla determinazione dell'importo dovuto; successivamente gli uffici comunali potranno provvedere all'invio di avviso di pagamento precompilato.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno, il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; la prima rata sarà pari al 50% del tributo dovuto per l'anno precedente; la seconda rata sarà dovuta a saldo come differenza fra il tributo dovuto per l'intero anno e quanto versato come prima rata; in sede di prima applicazione la prima rata sarà pari al 50% dell'importo dovuto per l'intero anno.

Art. 48 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge 296/2006, il tributo non è dovuto per somme inferiori ad euro 4,00 calcolato su base annua e per quota di possesso del 100%.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

PARTE IV – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 49 – Presupposti della IMU

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art.13 del D.L. 201/2011 e la detrazione di cui al comma 10 del suddetto art.13 D.L. 201/2011.

2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1](#), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. 201/2011.

Art. 50 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art.2 del Decreto Legislativo n.504/1992. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.13 c.2 del D.L. 201/2011 sono i seguenti:

- fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni.
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione INPS, contribuzione agricola, categoria coltivatori diretti o dalla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 80 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Art. 51 - Abitazione principale

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone legate da vincoli familiari o affettivi.

Per dimora abituale si intende quella in cui il possessore ha posto il centro dei suoi interessi e affari, anche affettivi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'IUC si considerano abitazione principale:

- a) quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato ad un familiare
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato ad un familiare.

Art. 52 - Pertinenze dell'abitazioni principale

Ai sensi dell'art.13 c.2 del D.L. 201/2011 per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il possessore di due o più unità pertinenziali di una stessa categoria, potrà considerare ai fini del presente articolo pertinenza dell'abitazione principale quella che ritiene opportuna a sua discrezione, purché effettivamente a servizio dell'abitazione principale ai sensi del codice civile.

Art. 53 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. 504/1192 e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. 201/2011, con le riduzioni previste dai commi 3 e 8 bis dell'art.13 del suddetta D.L. 201/2011.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio per zone omogenee. Periodicamente e per zone omogenee il Comune può determinare il valore venale di riferimento; allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dal Comune.

Art. 54 - Aliquote

1. Le aliquote sono quelle annualmente definite dal Comune secondo le disposizioni di legge prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di imposizione, fatto salve eventuali facoltà di ridefinizione stabilite da norme di legge.

2. Le aliquote potranno essere differenziate sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Art. 55 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- gli immobili posseduti o utilizzati dal Comune di Sozzago, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati posseduti da enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- i fabbricati posseduti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'istituzione utilizzatrice;
- gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative e religiose, a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

2. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano limitatamente alla imposta a favore del Comune e non anche per quella a favore dello Stato, ove dovuta per legge.

Art. 56 - Versamenti

1. L'imposta municipale propria è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia validi i versamenti effettuati da un contitolare anche a nome degli altri, purché complessivamente il versamento sia di pari importo alla somma dei versamenti dovuti singolarmente e se ne sia stata data comunicazione scritta al Comune di Sozzago entro il termine per la presentazione della dichiarazione sui redditi per l'anno di imposta del versamento suddetto.

2. L'imposta dovrà essere versata in acconto e a saldo secondo le scadenze di legge; il versamento dell'acconto dovrà essere effettuato secondo le aliquote dell'anno di imposta dell'anno precedente; il contribuente potrà versare l'acconto anche con le aliquote relative all'anno in corso se già deliberate entro la scadenza il saldo sarà determinato dalla differenza fra l'imposta dovuta per l'intero periodo e quella versata in acconto.

Art. 57 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge 296/2006, il tributo non è dovuto per somme inferiori ad euro 4,00 calcolato su base annua e per quota di possesso del 100%.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 58 - Potenziamento dell'ufficio tributi

Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della Legge 662/1996, dall'art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. n.446/1997 e dal comma 6 dell'art.14 del D.Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito dell'Imposta Municipale Propria può essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, sia dipendente del Comune che di altro incaricato o convenzionato.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento dell'imposta o di una delle sue componenti, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 60 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 61 – Abrogazioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 211/2011.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle singole componenti dell'imposta, in particolare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 62 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alla Legge 147/2013, al D.P.R. 158/99 e al D.L. 201/2011.

Art. 63 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.

2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 64 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$\mathbf{T = QF + QV}$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{QF_{ud} = Q_{ud} * K_a * Sup}$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_a = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{QF_{und} = Q_{und} * K_c * Sup}$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

K_c = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{QV = Q_{udv} * K_b * C_u}$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

K_b = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

C_u = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{QV = C_u * K_d * Sup}$$

dove:

C_u = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

K_d = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

ALLEGATO C

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi range di coefficienti

a) utenza domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI			
Occupanti	Ka	Kb	
		<i>min</i>	<i>max</i>
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,30
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6+	1,30	3,40	4,10

b) utenza non domestica

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI				
Categoria	Kc		Kd	
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
1	0,32	0,51	2,60	4,20
2	0,67	0,80	5,51	6,55
3	0,38	0,63	3,11	5,20
4	0,30	0,43	2,50	3,55
5	1,07	1,33	8,79	10,93
6	0,80	0,91	6,55	7,49
7	0,95	1,00	7,82	8,19
8	1,00	1,13	8,21	9,30
9	0,55	0,58	4,50	4,78
10	0,87	1,11	7,11	9,12
11	1,07	1,52	8,80	12,45
12	0,72	1,04	5,90	8,50
13	0,92	1,16	7,55	9,48
14	0,43	0,91	3,50	7,50
15	0,55	1,09	4,50	8,92
16	4,84	7,42	39,67	60,88
17	3,64	6,28	29,82	51,47
18	1,76	2,38	14,43	19,55
19	1,54	2,61	12,59	21,41
20	6,06	10,44	49,72	85,60
21	1,04	1,64	8,56	13,45